CAMERA DEI DEPUTATI N. 3757

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DI GIESI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(MANNINO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BALZAMO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

—

Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Presentato il 17 novembre 1982

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Nel quadro delle disposizioni scaturenti dai provvedimenti legislativi interessanti il regime assicurativo dei marittimi, particolare rilevanza assumono la legge 27 luglio 1967, n. 658, e la legge 22 febbraio 1973, n. 27, che delineano le precipue caratteristiche dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori predetti, gestita dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

In particolare, la legge 27 luglio 1967, n. 658, ha trasformato la forma previdenziale, da cui sono tutelati per gli eventi sopra indicati i soggetti in questione, da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, determinando, di conseguenza, per i marittimi, l'assoggettamento ad una duplice contribuzione nonché il diritto ad una pensione della predetta assicurazione generale e ad una integrazione a carico della citata Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La legge 22 febbraio 1973, n. 27, poi, ha inteso adeguare alcuni criteri ed isti-

tuti del regime assicurativo marittimo a quelli introdotti nell'assicurazione generale obbligatoria dalla legislazione emanata successivamente al 1967, anno dell'entrata in vigore della legge n. 658 sopra ricordata, permettendo, così, di realizzare un certo raccordo normativo, sul piano dei princìpi di più generale applicazione, tra la forma previdenziale interessante la generalità dei lavoratori dipendenti e quella particolare dei marittimi ma salvaguardando in questa ultima, in ogni caso, la specificità della disciplina di quegli istituti connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività marittima.

Ciò premesso, occorre, peraltro, rilevare che la pratica applicazione della indicata normativa previdenziale, negli specifici aspetti sopra delineati, ha vieppiù lasciato intravedere una perdita per i trattamenti pensionistici dei lavoratori in questione dei benefici effetti che sarebbero dovuti scaturire dal carattere integrativo della forma previdenziale di cui trattasi.

Il riferimento, infatti, esistente nella predetta forma a retribuzioni tabellari per il calcolo dei contributi e delle prestazioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ha costituito un freno all'evolversi dei trattamenti pensionistici dei marittimi, agganciati, appunto, a retribuzioni che, pur con i previsti sistemi di adeguamento, sono in ogni caso inferiori a quelle effettive contrattualmente revisionate con periodicità e contenuti diversi.

Le considerazioni ora svolte, avallate anche dalla politica sindacale volta in senso generale a realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti, rappresentano sostanzialmente le ragioni da tempo sostenute dalla categoria dei marittimi per sollecitare, presso gli organi governativi competenti, il loro completo inserimento nel regime generale obbligatorio dei lavoratori dipendenti.

La richiesta, avanzata nei termini suesposti, peraltro, non poteva sottovalutare l'esistenza nella particolare forma previdenziale dei marittimi di quegli istituti peculiari, di cui sopra si è fatto cenno, strettamente connessi con il particolare tipo di rapporto di lavoro della categoria, istituti la cui sopravvivenza nel contesto del regime previdenziale generale costituiva, per gli organismi sindacali del settore, condizione per la realizzazione del passaggio dei marittimi nel predetto regime, onde evitare da questo effetti pregiudizievoli per i lavoratori in questione.

Proprio l'attenta valutazione di detti istituti, condotta con riguardo alle pressanti sollecitazioni rivolte dalle organizzazioni sindacali e sulla base di intese con queste poi raggiunte, ha portato alla formulazione dell'articolo 21 del disegno di legge n. 1296 sulla riforma generale del sistema pensionistico che, nel prevedere, nel quadro del generale riordinamento di tutti i trattamenti pensionistici, l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto delegato per la realizzazione del passaggio dei marittimi nell'assicurazione generale obbligatoria, ha dettagliatamente puntualizzato le linee direttive di tale passaggio per consentire una adeguata collocazione nel regime generale assicurativo degli istituti più qualificanti dell'ordinamento previdenziale dei marittimi fissando, nel contempo, opportuni criteri tecnici validi a garantire la valutazione dei periodi di navigazione ai fini pensionistici, in base alla normativa previdenziale generale.

Nello stesso tempo, per rendere possibile la realizzazione di detta riforma con decorrenza 1° gennaio 1980, come richiesto e concordato con le organizzazioni sindacali del settore, si è provveduto, con l'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ad assicurare il reperimento, fin dalla predetta data, dei mezzi finanziari necessari a garantire la copertura della predetta riforma, fissando le nuove modalità di versamento dei contributi con riguardo alle retribuzioni effettive dei marittimi.

Peraltro, i presumibili tempi lunghi necessari per l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge n. 1296 sopra ricordato, hanno costituito motivo

di richieste da parte delle organizzazioni sindacali dei marittimi per uno stralcio dell'articolo 21 del predetto disegno di legge e la predisposizione di un apposito disegno di legge che realizzi la riforma della previdenza marinara secondo i criteri indicati dalla disposizione citata.

La richiesta in questione non poteva essere disattesa dal momento che i tempi non brevi dell'*iter* legislativo del provvedimento generale mal si conciliavano con la già avvenuta operatività nel settore marittimo della disciplina contributiva collegata alla riforma in questione, come disposto dall'articolo 17 del sopra ricordato decreto-legge n. 663.

Per tali ragioni si è provveduto con il presente disegno di legge a dare corpo alla riforma della previdenza marinara elaborando il relativo articolato sulla base delle linee direttive tracciate dal più volte citato articolo 21 del disegno di legge n. 1296, che costituiscono il risultato di precise intese raggiunte a conclusione della trattativa condotta dagli organi governativi con le organizzazioni sindacali del settore.

* * *

Si passa ora ad esaminare i singoli articoli del provvedimento.

I primi tre articoli costituiscono la parte generale delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

L'articolo 1 stabilisce l'abbreviazione della denominazione degli enti e dei lavoratori citati nelle singole disposizioni della legge.

Con l'articolo 2 si sopprime la Cassa nazionale per la previdenza marinara e si stabilisce, in via generale, l'assorbimento della previdenza dei marittimi da parte del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, regolandone i relativi rapporti finanziari ed amministrativi.

L'articolo 3 dispone l'acquisizione da parte del Fondo pensioni lavoratori dipendenti della Casa di riposo per marittimi « G. Bettolo » di Camogli, conservandone la destinazione in favore della categoria interessata.

Con il titolo I, che comprende gli articoli 4, 5 e 6, si stabilisce il campo di applicazione delle norme che disciplinano la previdenza dei marittimi, nonché le relative esclusioni. Si tratta sostanzialmente di disposizioni che individuano i soggetti e le categorie dei lavoratori destinatari delle disposizioni della presente legge in quelli che già avevano titolo all'iscrizione alla Cassa.

Il titolo II, con gli articoli dal 7 al 23, disciplina le contribuzioni dovute dalle singole categorie di marittimi e le relative sanzioni conseguenti agli inadempimenti contributivi, specifiche del settore, secondo quanto già previsto dalla precedente normativa.

L'articolo 7, in particolare, stabilisce che dal 1° gennaio 1980, data di decorrenza stabilita in via generale per gli effetti scaturenti dalla soppressione della Cassa e del relativo assorbimento della stessa da parte dell'assicurazione generale obbligatoria, sono dovuti i contributi sulle retribuzioni effettive anziché su quelle convenzionali previste dalla precedente normativa. Peraltro, tale disposizione non fa che ripetere il contenuto dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, già operante come anticipazione della presente riforma, al fine di assicurarne il relativo finanziamento.

L'articolo 8, che ripropone sostanzialmente le norme già vigenti nella previdenza marinara, stabilisce la responsabilità solidale tra armatori e proprietari in materia di versamento dei contributi.

L'articolo 9 ribadisce che per il settore della pesca costiera, locale e ravvicinata si applica l'aliquota contributiva ridotta come nel settore agricolo.

Gli articoli 10, 11 e 12 disciplinano gli obblighi delle aziende armatoriali in materia di contribuzione tenendo conto delle particolarità proprie del settore.

L'articolo 13, a completamento delle disposizioni contenute nel precedente articolo 7, stabilisce, al primo comma, che la retribuzione soggetta a contributo per i lavoratori marittimi è la stessa dovuta per la generalità degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Peraltro, il secondo comma dello stesso articolo in deroga al suddetto principio generale, stabilisce che, con l'entrata in vigore della presente legge, la retribuzione soggetta a contributo per il settore della pesca è commisurata ai salari minimi garantiti in sede di contrattazione nazionale.

Ciò in quanto, essendo il settore stesso influenzato da una sensibile attività stagionale discontinua, con conseguenti retribuzioni fortemente variabili nel corso dell'anno e, talvolta, in presenza di compartecipazione dei lavoratori all'utile derivante dal pescato, l'imposizione contributiva sui predetti salari da un lato garantisce il lavoratore ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico e dall'altro contribuisce a ridurre notevolmente l'incentivo all'evasione contributiva.

Gli articoli dal 14 al 18, nello stabilire le necessarie garanzie dell'Istituto in materia di crediti contributivi, ripetono disposizioni già vigenti nella previdenza marinara, originate dalla specialità del settore e collegate alla ripetuta esperienza applicativa delle stesse.

L'articolo 19 detta norme per l'identificazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione per i piloti dei porti e per i pratici locali, con riferimento alle specifiche disposizioni del codice della navigazione che stabiliscono i compensi spettanti a detti lavoratori sulla base delle particolari modalità di svolgimento della loro attività di lavoro.

Con l'articolo 20, stante la soppressione delle retribuzioni convenzionali ed in assenza della retribuzione effettiva, ai fini della contribuzione dovuta per assicurare gli allievi di Istituti nautici durante i periodi di imbarco, si è ritenuto opportuno fare riferimento alle norme che disciplinano la contribuzione dovuta per gli apprendisti del settore dell'artigianato.

L'articolo 21 ripete un'ulteriore disposizione già prevista dalla vigente normativa secondo la quale, con il passaggio in servizio permanente o in ruolo del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, l'Istituto rimborsa allo Stato i contributi versati dal Ministero difesa-marina ai sensi della presente legge.

L'articolo 22 stabilisce la cessazione della facoltà prevista dalla normativa della Cassa di esercitare una particolare forma di prosecuzione volontaria di iscrizione alla Cassa stessa, in presenza di determinate condizioni, per attività di lavoro svolto a terra connesso ad attività di navigazione. Ciò in quanto, con la soppressione della Cassa, viene meno la natura integrativa della forma previdenziale già garantita dalla stessa.

L'articolo 23 conserva, a coloro che hanno svolto attività marittima con iscrizione alla Cassa, alcuni benefici già previsti dalla vigente normativa, disponendo peraltro che i periodi stessi siano esclusi da ulteriori maggiorazioni. È appena il caso di rilevare che il numero dei destinatari di tali benefici si va rapidamente esaurendo.

Il titolo III, che comprende gli articoli dal 24 al 28, fissa la disciplina relativa alla posizione assicurativa dei lavoratori marittimi, collegata ai periodi di effettiva navigazione dei medesimi, con norme che tengono conto della diversità del lavoro marittimo rispetto a quello svolto dalla generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Occorre, infatti, tenere presente che, con lo sbarco del marittimo, viene a cessare il relativo rapporto di lavoro, per cui, tra due successivi imbarchi si determinano, a danno del marittimo, dei periodi di vuoto assicurativo. Per effetto, pertanto, di tale situazione, collegata alla particolarità del lavoro svolto dal marittimo, questi difficilmente può conseguire il requisito dei 40 anni di anzianità assicurativa che unitamente a quello dell'età, consente

di beneficiare nell'assicurazione generale obbligatoria dell'importo massimo di pensione.

A tale proposito, infatti, la normativa già vigente nella Cassa nazionale per la previdenza marinara prevedeva che 25 anni di navigazione effettiva equivalessero a 30 trentesimi di anzianità assicurativa e quindi al massimo della pensione. Si rende pertanto necessario, con il passaggio dei marittimi nel regime assicurativo generale, introdurre alcuni accorgimenti tecnici per equiparare, agli effetti del conseguimento delle medesime prestazioni, i lavoratori in questione alla generalità dei lavoratori dipendenti, mediante un prolungamento dei periodi di iscrizione relativi ai periodi di effettiva navigazione. Ciò peraltro non costituisce un privilegio per la categoria interessata in quanto la retribuzione pensionabile relativa ai periodi anzidetti viene ridotta proporzionalmente ai periodi di iscrizione prolungati. Si tratta sostanzialmente di « normalizzare » una retribuzione « concentrata » in brevi periodi.

L'articolo 24 disciplina in tal senso la posizione assicurativa dei marittimi per i periodi di effettiva navigazione effettuata successivamente al 31 dicembre 1979, prolungando gli stessi dei periodi di ferie e festività maturate e non godute durante l'imbarco.

Si è peraltro limitato tale prolungamento per evitare che l'anzianità complessiva superi gli anni di calendario compresi tra l'inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data del pensionamento.

Sulla base dello stesso principio qui esposto, l'articolo 25 ricostituisce poi la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria degli iscritti alla Cassa, maggiorando i periodi di effettiva navigazione svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 del 40 per cento. Tale maggiorazione corrisponde mediamente ai periodi relativi a festività e ferie maturate e non godute durante l'imbarco, come stabilito dal precedente articolo.

Anche per i periodi in questione, la maggiorazione opera entro il limite degli anni di calendario compresi tra l'inizio dell'iscrizione e la data del pensionamento, dal momento che non troverebbe alcuna logica giustificazione una maggiorazione dei periodi in questione sganciata dai due termini anzidetti. Va rilevato, infatti, che per quei marittimi che fruiscono di un rapporto di lavoro continuativo non possono determinarsi quegli effetti sopra evidenziati, correlati all'attività di navigazione, con riguardo a periodi di non copertura assicurativa tra un imbarco e l'altro del marittimo stesso.

Dal beneficio in questione sono esclusi i marittimi pensionati anteriormente al 1° gennaio 1980 che hanno già conseguito il trattamento secondo la normativa della Cassa la quale, come già detto, consentiva di acquisire con 25 anni di effettiva navigazione una pensione pari a 30 trentesimi della retribuzione pensionabile.

Per contro, ai marittimi che liquidano la pensione successivamente alla data anzidetta, la pensione stessa viene calcolata, anziché in trentesimi, in quarantesimi della retribuzione pensionabile, come per la generalità degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Va peraltro rilevato che maggiorando del 40 per cento i 25 anni di navigazione effettiva si ottiene un prolungamento del periodo di iscrizione pari a 35 anni, che dà diritto al marittimo di conseguire la pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 26 ricostituisce la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della Cassa, con una maggiorazione del 30 per cento dei periodi di iscrizione alla Gestione stessa dal 1° settembre 1967 al 31 dicembre 1979. Tale maggiorazione, in misura forfettaria, trova ragione nella circostanza che nel periodo anzidetto la Gestione speciale ha operato con carattere integrativo del trattamento pensionistico generale INPS sulla base di una contribuzione molto più elevata di

quella afferente la gestione marittimi e commisurata su retribuzioni effettive anziché su quelle convenzionali.

Lo stesso articolo, inoltre, all'ultimo comma, precisa che la maggiorazione del 30 per cento esclude quella del 40 per cento, per le ragioni evidenziate al precedente articolo 25.

L'articolo 27 conferma nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione speciale i periodi già riconosciuti o riscattati nella Gestione medesima ai sensi della preesistente normativa, mentre l'articolo 28 consente di esercitare, per un periodo transitorio di un quinquennio, la facoltà di ricongiungere nella gestione marittimi i periodi di iscrizione nella Gestione speciale non sufficienti a dar luogo ad una pensione autonoma secondo le norme vigenti nella Gestione stessa.

Il titolo IV, che comprende gli articoli dal 29 al 35, disciplina le prestazioni pensionistiche dovute al personale navigante per il quale, con riguardo alle peculiari caratteristiche dell'attività marittima, si sono mantenuti alcuni istituti già esistenti nella previdenza marinara, con i necessari accorgimenti diretti ad armonizzare gli istituti stessi con le norme vigenti in materia per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 29 stabilisce, in via generale, che i lavoratori marittimi hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con le particolarità di cui ai successivi articoli, limitatamente al personale navigante.

L'articolo 30 consente ai marittimi con 20 anni di contribuzione, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la possibilità di chiedere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 55° anno di età. Tale pensione è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di anzianità.

Gli articoli 31 e 32 disciplinano la pensione ordinaria per inabilità alla navigazione e l'articolo 33 la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione nonché i requisiti necessari per il conseguimento del diritto e la misura del relativo trattamento di pensione.

Si tratta di norme già esistenti nell'ordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.

L'articolo 34 detta norme per la valutazione dei periodi assicurativi relativi ad attività lavorative diverse da quella marittima ai fini delle prestazioni relative all'anticipata età di pensionamento e al trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai precedenti articoli 30, 32 e 33.

Inoltre l'articolo 35 indica la documentazione necessaria da allegare alle domande per il conseguimento delle prestazioni previste per i lavoratori marittimi dalla legge in esame.

Con la soppressione della Cassa nazionale per la previdenza marinara ed il completo inserimento dei lavoratori marittimi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si è reso necessario adottare una particolare normativa per disciplinare il trattamento pensionistico già garantito dalla Cassa al personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dalle ferrovie dello Stato e per mantenere in favore dei marittimi imbarcati su navi straniere la tutela assicurativa prevista dalla precedente normativa. Le relative norme sono comprese rispettivamente nei capi I (articoli 36-44) e II (articoli 45-54) del titolo V del presente provvedimento.

Il personale delle navi-traghetto delle ferrovie dello Stato, secondo la vigente legislazione risulta contemporaneamente iscritto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara ed al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato. Si tratta sostanzialmente di una particolare forma di riassicurazione con ricongiunzione, sia per tutelare il personale navigante dai rischi del lavoro marittimo, sia per consentire a questo di utilizzare, ai fini pensionistici, i periodi di lavoro marittimo effettuati anteriormente all'assunzione del marittimo stesso da parte delle ferrovie dello Stato.

In considerazione dei particolari benefici acquisibili per effetto di detto dop-

pio regime di iscrizione e a motivo, altresì, delle legittime aspettative al conseguimento degli stessi createsi da parte del personale in questione, la anzidetta copertura assicurativa viene mantenuta per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già alle dipendenze delle ferrovie dello Stato, mentre per coloro che sono assunti successivamente a tale data è prevista soltanto la iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in armonia, d'altronde, con l'indirizzo generale volto a stabilire la obbligatorietà di detta iscrizione per tutti i lavoratori dipendenti.

In tal senso gli articoli 36 e 37 del provvedimento dispongono l'iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS del personale navigante assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge e regolano, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, le particolari ipotesi di collocamento a riposo d'ufficio collegate alle caratteristiche proprie del rapporto di impiego del personale in questione.

Per i dipendenti già in ruolo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge gli articoli 38, 39 e 40 stabiliscono, invece, il mantenimento della doppia iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto e al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e fissano, al riguardo, riproponendo sostanzialmente il contenuto della precedente normativa, le modalità per il versamento dei contributi e le condizioni per il conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con la indicazione dei servizi utili a pensione nei quali sono ricompresi i periodi di navigazione compiuti per conto delle ferrovie dello Stato.

Con l'articolo 41 è regolata la ripartizione del trattamento pensionistico erogato dall'assicurazione generale obbligatoria tra il marittimo e il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato in quote proporzionali alla durata dei servizi predetti, mentre l'articolo 42 detta norme per la costituzione, nei confronti dello stesso personale, della posizione assicurativa nel regime assicurativo generale, con riferimento ai periodi di navigazione compresi tra il 1° luglio 1920 e il 31 dicembre 1979.

Infine, l'articolo 43 disciplina, agli effetti del conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il caso di cessazione dal servizio senza il diritto alla pensione del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, mentre l'articolo 44 attribuisce al personale di cui trattasi la facoltà di optare, in luogo del trattamento di pensione consistente nel cumulo della pensione marittima con la pensione spettante per il servizio ferroviario, per il solo trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il capo II del titolo V, con gli articoli dal 45 al 54, contiene le norme relative alla tutela previdenziale dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere.

In relazione, infatti, alla circostanza che un numero rilevante di marittimi imbarcano con notevole frequenza su navi estere, si è mantenuta in favore di detti soggetti la possibilità, già prevista dalla normativa della soppressa Cassa, di beneficiare della stessa tutela previdenziale stabilita per i marittimi imbarcati su navi nazionali mediante iscrizione al regime assicurativo generale contestualmente allo svolgimento dell'attività di navigazione.

L'articolo 45, infatti, stabilisce il principio suddetto fissando le forme attraverso le quali il marittimo può fruire della predetta iscrizione, mentre l'articolo 46 attribuisce ai periodi di navigazione estera, coperti da regolare contribuzione, la stessa efficacia, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previste dalla presente legge, dei periodi di navigazione compiuti su navi mercantili nazionali.

Così pure, gli articoli 47 e 48 disciplinano le modalità ed i termini per la presentazione all'Istituto della domanda di iscrizione da parte del marittimo all'atto dell'imbarco ovvero della domanda effettuata dall'armatore o, per lui, dal raccomandatario marittimo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

L'articolo 49 fissa il concetto di retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati su navi estere che beneficiano della tutela previdenziale secondo le precedenti disposizioni, con richiamo all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedendo, peraltro, in relazione ad eventuali difficoltà di identificazione di detta retribuzione, che la stessa non possa essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i marittimi che nel medesimo periodo di tempo svolgono, con identica qualifica il servizio di navigazione a bordo di nave mercantile nazionale avente eguali caratteristiche.

In luogo della iscrizione preventiva nell'assicurazione generale obbligatoria con le forme e le modalità stabilite dai precedenti articoli, l'articolo 50 del provvedimento prevede per gli stessi marittimi imbarcati su navi estere la possibilità di regolarizzare *a posteriori* i relativi periodi di navigazione, mediante riscatto con versamento dei contributi calcolati sulla base della retribuzione indicata dal precedente articolo 49, con le stesse aliquote vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria all'atto della domanda del marittimo.

I periodi di navigazione in tal modo regolarizzati sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento delle medesime prestazioni attribuite ai marittimi imbarcati su navi nazionali, con eccezione del trattamento di pensione privilegiata poiché al momento in cui l'evento che dovrebbe dar luogo alla liquidazione di detto trattamento si verificava non esisteva la necessaria copertura assicurativa del rischio.

Lo stesso articolo 50 fa salva, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la facoltà di riscatto già prevista dall'articolo 37 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che potrà essere esercitata dagli interessati per regolarizzare, ai fini assicurativi, i periodi di navigazione compiuta in epoca anteriore al 1° gennaio 1980, con le forme e le modalità stabilite dalla precedente normativa.

L'articolo 51 esclude dall'applicazione delle particolarità previste dalle disposizioni del presente titolo i periodi di navigazione riconosciuti o considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria ai fini del conseguimento delle prestazioni di detta assicurazione.

L'articolo 52 stabilisce la non computabilità per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente capo dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali.

Considerato, inoltre, che la Cassa gestisce attualmente in forma esclusiva l'assicurazione dei marittimi imbarcati su navi estere, la sua soppressione ed il contemporaneo mantenimento di detta assicurazione nelle forme sopra indicate ai fini del conseguimento di quanto previsto dalle precedenti disposizioni, rendono necessaria la costituzione nei confronti dei marittimi che abbiano riscattato periodi di navigazione estera, compresi tra il 1° luglio 1920 ed il 31 dicembre 1979, della corrispondente posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.

In tal senso dispone infatti l'articolo 53 del provvedimento, mentre l'articolo 54 rimette ai poteri del consiglio di amministrazione dell'Istituto la fissazione di modalità e termini per la pratica applicazione delle disposizioni che precedono.

Il titolo VI, con gli articoli dal 55 al 62, detta norme transitorie e finali con le quali si intende sia confermare situazioni già maturatesi in attesa dell'entrata in vigore dell'emanando provvedimento, sulla base della normativa che dovrà essere sostituita dalle disposizioni fin qui illustrate, sia regolare, entro opportuni termini, la fase di transizione dall'attuale forma previdenziale gestita dalla Cassa fino al completo inserimento dei marittimi nel regime assicurativo generale, onde evitare che il passaggio crei trattamenti sperequativi per coloro che liquidino la pensione in detta fase.

Così l'articolo 55 stabilisce che, per effetto della soppressione della Cassa, le pensioni già a carico della stessa sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria e dispone la continuità di corresponsione in favore degli orfani e geni-

tori superstiti del marittimo delle prestazioni già agli stessi liquidate secondo la precedente normativa.

L'articolo 56 si riallaccia al contenuto dispositivo dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale, nel modificare, con effetto dal 1° gennaio 1980, il sistema di imposizione contributiva dei marittimi, ha fissato a tale data per detti lavoratori l'aggancio alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, pur lasciando sussistere transitoriamente la normativa della Cassa relativa alla liquidazione delle pensioni, in attesa che le particolari disposizioni contenute nel presente provvedimento disciplinassero, in funzione dello sesso aggancio, gli aspetti tipici del rapporto assicurativo dei soggetti in questione correlati alle caratteristiche del lavoro marittimo.

Con l'entrata in vigore quindi della riforma sancita dalle disposizioni qui illustrate, le pensioni già liquidate successivamente al 1° gennaio 1980 sono riliquidate sulla base della nuova normativa mentre, in considerazione del periodo di tempo necessario perché detta normativa operi pienamente sulla misura del trattamento pensionistico del marittimo con i benefici previsti dal provvedimento in relazione alla recezione del sistema di calcolo della pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, si è ritenuto necessario garantire, in ogni caso, per un quinquennio dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, che il trattamento liquidato in questo periodo al marittimo non sia inferiore a quello che avrebbe conseguito in base alle precedenti disposizioni.

L'articolo 57 attribuisce ai pensionati marittimi che abbiano svolto attività di navigazione successivamente al 31 dicembre 1978, la facoltà di chiedere la riliquidazione della pensione secondo le norme e con i benefici del presente disegno di legge.

E ciò perché secondo la preesistente normativa della Cassa al pensionato che si reimbarcava veniva sospesa la pensione e riliquidato il trattamento alla cessazione definitiva dell'attività di navigazione.

L'articolo in questione, quindi, lascia sopravvivere questa normativa in favore dei pensionati che abbiano nel frattempo ripreso l'attività di navigazione e fissa per l'esercizio della facoltà in questione il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della normativa proposta a condizione, peraltro, che la navigazione sia stata iniziata prima di tale data.

Con l'articolo 58 si conferma, per ciascun anno dal 1976 al 1982, la misura dell'aliquota contributiva dovuta dal settore della pesca in misura ridotta per effetto del già citato concorso finanziario dello Stato.

La soppressione della Cassa, rende, infatti, necessario superare i lunghi tempi procedimentali attualmente previsti per la emanazione dei decreti presidenziali ai fini della determinazione della suddetta aliquota che già, peraltro, è stata applicata dall'Istituto nella misura ridotta indicata dal presente articolo, dietro parere favorevole dei Ministeri vigilanti.

L'articolo 59 dichiara estinti, alla data del 31 dicembre 1979, i conti di risparmio fruttifero costituiti dai contributi versati ai sensi dell'articolo 91 della legge n. 658 del 27 luglio 1967 nei confronti del pensionato marittimo che si rioccupava presso gli uffici amministrativi delle società di navigazione di preminente interesse nazionale.

Gli articoli 60 e 61 stabiliscono che l'abrogazione di tutte le norme incompatibili o contrarie con le disposizioni della emananda legge e il richiamo della normativa dell'assicurazione generale obbligatoria laddove non vi sia una particolare disciplina stabilita dal provvedimento in esame.

Infine, l'articolo 62 fissa l'entrata in vigore del presente provvedimento nel primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei prospetti che seguono si riportano alcuni dati statistici e finanziari relativi al trattamento pensionistico della categoria di cui trattasi.

In particolare le valutazioni di natura finanziaria effettuate dimostrano che la

soppressione della Cassa ed il conseguente inserimento dei lavoratori marittimi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, derivante dall'applicazione del provvedimento in esame, non comportano un trasferimento di oneri nel predetto Fondo.

Tali valutazioni, infatti, partendo da una stima prudenziale del monte retributivo imponibile della categoria di poco superiore, per l'anno 1980, ai 700 miliardi di lire, fanno stimare un gettito contributivo tale che, confrontato con le prestazioni, mette in evidenza come le prestazioni del settore marittimo siano finanziate dalla stessa categoria, senza gravare sulla generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Ciò si è reso possibile con l'entrata in vigore dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale, al fine di assicurare il necessario finanziamento alla riforma della previdenza marinara di cui alla presente normativa, ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, il versamento dei contributi direttamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti secondo le norme vigenti per la generalità degli iscritti a tale Fondo, sulla base delle retribuzioni effettive anziché su quelle tabellari valevoli fino alla predetta data per la determinazione della contribuzione alla Cassa.

Infine, con riguardo a quegli istituti peculiari del settore marittimo, quali il pensionamento anticipato agli addetti al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo (articolo 30), la pensione per inabilità alla navigazione ordinaria (articolo 32) e privilegiata (articolo 33), che vengono mantenuti con il provvedimento in esame, si osserva che i relativi costi sono risultati di modesta entità in relazione al numero irrilevante dei beneficiari delle prestazioni anzidette.

Numero degli iscritti (stima):

Gestione marittimi	81.300
Gestione speciale	2.800
Totale . . .	84.100

Numero delle pensioni (vigenti alla fine di ciascun anno):

	Gestione marittimi	Gestione speciale	Totale
1980 . . .	28.000	1.500	29.500
1981 . . .	29.100	1.520	30.620
1982 . . .	30.400	1.540	31.940

Contributi e prestazioni del settore marittimo conseguenti all'applicazione del provvedimento:

	Contributi	Prestazioni
	(milioni di lire)	
1980 . . .	156.400	131.393
1981 . . .	192.129	168.045
1982 . . .	231.707	213.219
1983 . . .	263.235	263.813
1984 . . .	303.510	312.482

DISEGNO DI LEGGE

—

PARTE GENERALE

ART. 1.

(Abbreviazione di indicazioni).

Nel testo della presente legge le espressioni « Cassa », « Istituto », « assicurazione generale obbligatoria » vanno rispettivamente intese come « Cassa nazionale per la previdenza marinara », « Istituto nazionale della previdenza sociale » e « assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ».

L'espressione « lavoratori marittimi » va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme.

ART. 2.

(Soppressione della Cassa).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa è soppressa.

Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.

La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverrà in base ai valori iscritti in bilancio.

I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e

devoluti all'Istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al predetto Fondo è attribuito il patrimonio della Cassa stessa.

Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.

ART. 3.

(Casa di riposo per marittimi « G. Bettolo » di Camogli).

La Casa di riposo per marittimi « G. Bettolo » di Camogli conserva la propria destinazione, in favore dei lavoratori marittimi pensionati, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Comitato amministratore della soppressa Cassa in data 14 giugno 1957 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

La regolamentazione e la gestione della predetta Casa di riposo sono devolute all'Istituto.

TITOLO I

I SOGGETTI

ART. 4.

(Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto).

I lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione marittimi o alla Gestione speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto.

Dalla stessa data sono altresì iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indi-

cate gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:

a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera *e*), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;

c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in Corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;

d) i civili imbarcati su navi militari, in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera *e*), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere *c*) e *d*), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento:

h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;

i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'articolo 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresì, alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.

ART. 5.

(*Individuazione della nave*).

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:

a) quelle iscritte nelle « Matricole delle navi maggiori »;

b) quelle iscritte nei « Registri delle navi minori e dei galleggianti », aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;

c) quelle iscritte nei « Registri delle navi da diporto »;

d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei « Registri delle imbarcazioni da diporto », di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore ai 35 cavalli, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

e) i galleggianti, iscritti nei « Registri delle navi minori e dei galleggianti » addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri.

ART. 6.

(*Esclusione dall'obbligo assicurativo*).

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, previsto dalla presente legge:

a) i dipendenti dalle società di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

b) i marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

c) i marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria;

d) i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) i soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;

f) i soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipen-

denze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attività esplicata.

TITOLO II

LE CONTRIBUZIONI

ART. 7.

(Obbligo contributivo).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggetti che impiegano personale soggetto all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie nonché quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestite dall'Istituto, secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164 e successive modificazioni e proroghe nonché delle norme di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni e proroghe.

ART. 8.

(Responsabilità solidale tra armatore e proprietario).

Il proprietario e l'armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l'Istituto del versamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o di abbandono della nave stessa.

In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il proprietario e l'armatore rispondono, come disposto dal primo comma, del versamento dei contributi maturati sino alla data di trascrizione dell'atto di trapasso di proprietà.

ART. 9.

(Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca).

Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5 della presente legge, l'aliquota contributiva, afferente il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10.

(Costituzione e gestione della posizione contributiva).

Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1° gennaio 1980 per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga.

La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento dall'azienda armatoriale esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.

ART. 11.

(Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo).

Limitatamente al personale navigante è fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti, con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.

Il termine di presentazione della denuncia annuale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 e successive modificazioni e proroghe, relativamente

allo stesso personale indicato al comma precedente, è prorogato al 30 giugno di ciascun anno.

ART. 12.

(*Armatore e proprietario-armatore imbarcato*).

Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'articolo 7 della presente legge anche l'armatore, di cui all'articolo 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.

Per i soggetti anzidetti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, è dovuto anche il contributo afferente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e la Cassa unica assegni familiari.

I medesimi sono esclusi dall'obbligo contributivo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

ART. 13.

(*Retribuzione assoggettabile a contribuzione*).

I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni.

Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sui salari minimi di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 14.

(*Privilegi*).

I crediti contributivi dell'Istituto, per gli equipaggi della nave, godono del pri-

vilegio generale di cui all'articolo 2753 del codice civile nel testo sostituito dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, e del privilegio speciale di cui all'articolo 552, punto 3), del codice della navigazione.

Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la nave presso qualunque possessore di essa e si estende all'indennizzo a carico dell'assicuratore, nei casi in cui il medesimo è dovuto.

ART. 15.

(*Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione*).

Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'articolo 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura determinata dall'Istituto.

ART. 16.

(*Diniego delle spedizioni alla nave*).

L'Istituto può chiedere all'Ufficio marittimo, nei cui registri o matricole è iscritta la nave, di disporre il diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei contributi dovuti.

ART. 17.

(*Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprietà*).

Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all'Istituto, con tempesti-

vità, le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Quando per provvedimento giudiziario avverso l'armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la Cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all'Istituto affinché questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.

L'obbligo previsto al comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorità giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.

ART. 18.

(*Riscontro dei documenti di bordo*).

Ai fini del riscontro contributivo da parte dell'Istituto restano in vigore le disposizioni in materia di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall'articolo 354 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 20 del decreto ministeriale 6 luglio 1974 che detta norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio.

ART. 19.

(*Piloti dei porti e pratici locali*).

A decorrere dal 1° gennaio 1981, per i piloti dei porti associati in Corporazioni, i contributi di cui alla presente legge sono dovuti sui compensi effettivamente spet-

tanti ai sensi degli articoli 120, con esclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, i contributi sono dovuti sul compenso percepito ai sensi dell'articolo 137 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso, fatta detrazione delle spese che comunque sono a carico del marittimo e dei compensi di cui all'articolo 133 del citato regolamento.

Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20.

(Allievi di Istituti nautici).

Per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera *h)* dell'articolo 4 della presente legge, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell'artigianato.

ART. 21.

(Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi).

L'Istituto rimborsa allo Stato, per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versati dal Ministero difesa-marina ai sensi della presente legge.

ART. 22.

(Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra).

La facoltà prevista dall'articolo 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658 cessa a far

tempo dal 1° gennaio 1980 e dalla stessa data viene meno la possibilità di versamento dei contributi di pertinenza della soppressa Cassa.

I contributi eventualmente versati per periodi successivi al 31 dicembre 1979 sono rimborsati agli aventi diritto, maggiorati dagli interessi legali.

ART. 23.

(Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra).

Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sono considerati per una entità doppia della loro durata:

a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantili nazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio.

L'applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dal comma stesso, il prolungamento di cui all'articolo 25 della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori marittimi già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa alla data del 31 dicembre 1979, con esclusione di quelli che alla data stessa risultino titolari di pensione a carico dell'Istituto o della predetta Cassa, ivi compresi i superstiti di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979.

Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione nell'ipotesi prevista dall'articolo 57 della presente legge.

TITOLO III

LA POSIZIONE ASSICURATIVA

ART. 24.

(Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979).

Nei confronti dei lavoratori marittimi i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista al Titolo quinto, Capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

ART. 25.

(Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980).

Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.

Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.

L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto o della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979.

ART. 26.

(*Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979*).

Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attività lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, è maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche, nella misura convenzionale del 30 per cento.

Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto o della soppressa cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 ovvero di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente articolo 25.

ART. 27.

(*Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale*).

I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di servizi, spettanti ai sensi della preesistente normativa, sono confermati nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione speciale della soppressa Cassa.

Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 26.

ART. 28.

(*Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa*).

La facoltà di cui all'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, può essere esercitata soltanto entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.

TITOLO IV

LE PRESTAZIONI

ART. 29.

(*Diritto alle prestazioni*).

I lavoratori marittimi, di cui all'articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall'assicurazione generale obbligatoria alla generalità degli iscritti all'assicurazione stessa con le particolarità di cui ai successivi articoli limitate al personale navigante.

Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall'articolo 40 del-

la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi contemplati al Capo II del successivo Titolo V.

ART. 30.

(Età di pensionamento per particolari categorie).

I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi corrispondenti ad attività non marittima – accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di anzianità prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

ART. 31.

(Inabilità alla navigazione).

I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, numero 244 e successive modificazioni, per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normati-

va, possono conseguire il trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai successivi articoli.

Il conseguimento della pensione di invalidità, per la quale sia richiesto il giudizio di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni ed integrazioni, è subordinato al preventivo accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione di cui al comma precedente.

Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 32 e 33 l'accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma, è demandata all'Istituto.

Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente è ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le disposizioni di cui ai commi primo e terzo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 36 e 38 del successivo Titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835.

Per detto personale l'accertamento della inidoneità fisica avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, numero 425 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32.

(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione).

I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all'ar-

ticolo 31, possono conseguire la pensione per inabilità alla navigazione a qualsiasi età, purché facciano valere 520 settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi corrispondenti ad attività non marittima – accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

La pensione di cui al presente articolo è reversibile in base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

ART. 33.

(Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione).

I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.

Qualunque sia il numero dei contributi versati o accreditati la misura della pensione privilegiata di cui al comma precedente non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la metà dell'anzianità assicurativa massima prevista per legge.

Sono applicabili in ogni caso le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria che prevedono incompatibilità o incumulabilità di più trattamenti assicurativi derivanti dallo stesso evento.

La pensione di cui al presente articolo è reversibile secondo le norme della predetta assicurazione.

ART. 34.

(Valutazione dei periodi assicurativi relativi ad attività non marittima).

I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 30, 32 e 33 soltanto se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa.

I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 30, 32 e 33 della presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate – a seguito di domanda – al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa fatta valere fino a tale data ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

L'importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non può essere inferiore a quello già in godimento.

I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo, saranno considerati utili secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.

ART. 35.

(*Documentazione a corredo delle domande di prestazione*).

Le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla presente legge devono essere corredate dei seguenti documenti, oltre quelli previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria:

a) estratto della matricola mercantile;

b) estratto della matricola militare;

c) libretti di matricolazione.

Alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente articolo 33 deve essere altresì allegata una copia, autenticata dall'Autorità marittima, del processo verbale delle circostanze che abbiano prodotto e accompagnato l'infortunio.

TITOLO V

NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI MARITTIMI

CAPO I.

PERSONALE DI RUOLO DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ART. 36.

(*Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie*).

Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, con esclusione dall'iscrizione alla Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo.

Il personale predetto è altresì escluso dall'iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi cessino di far parte del personale del settore delle navi-traghetto a seguito di passaggio, destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui ai commi stessi non si applicano e nei confronti dei soggetti citati trovano applicazione le norme concernenti l'iscrizione al predetto Fondo pensioni a far tempo dalla decorrenza del passaggio, della destinazione o dell'assunzione nel diverso profilo professionale.

ART. 37.

(*Età di pensionamento*).

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età indicato dall'Allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora detto personale, al raggiungimento del limite di età, non abbia ancora perfezionato i requisiti assicurativi previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei requisiti stessi ma non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a riposo d'ufficio prima del compimento del sessantesimo anno di età, ha diritto a conseguire la pensione di vecchiaia ordinaria secondo le disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito d'età, fermi restando invece gli altri requisiti richiesti per tale prestazione.

La pensione di cui al comma precedente è equiparata alla pensione di anzianità.

Il personale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età previsto per il profilo professionale di appartenenza e dell'anzianità minima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per conseguire la pensione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 165 di cui alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425.

I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il pregresso servizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, possono chiedere la retrodatazione dell'iscrizione al citato Fondo dalla data di decorrenza del rapporto di impiego ferroviario di ruolo. La domanda deve essere presentata nei termini previsti dall'articolo 147 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o, se più favorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo al passaggio, destinazione o assunzione nel nuovo profilo professionale, salva l'applicazione dell'articolo 41 del citato testo unico.

Relativamente al periodo di retrodatazione dell'iscrizione al Fondo pensioni per il personale ferroviario, l'Istituto verserà allo stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato.

Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione si applicano le disposizioni dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

ART. 38.

(Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge).

Il personale navigante delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato, già in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1980, è iscritto, a far tempo da quest'ultima data, alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al titolo secondo della legge stessa.

Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo 36, relativamente ai periodi di iscrizione esclusiva alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attività prestata anteriormente al 1° gennaio 1980, è costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo le modalità previste dal successivo articolo 42.

ART. 39.

(Versamento dei contributi e rimborsi dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato).

Per il personale di cui al precedente articolo 38 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a versare i contributi dovuti ai sensi della presente legge prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o alla assicurazione generale obbligatoria, riconosciuti utili ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, l'Azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa o alla predetta assicurazione generale obbligatoria.

ART. 40.

(Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione).

Il personale di cui al precedente articolo 38 ha diritto alle prestazioni previste dalla presente legge, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria purché sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge stessa.

Le prestazioni competono anche ai superstiti del lavoratore marittimo quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti nella predetta assicurazione generale obbligatoria.

Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di servizio di ruolo prestati con profili professionali del settore delle navi-traghetto alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

ART. 41.

(Regolamento dei rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato).

Limitatamente al personale di cui al precedente articolo 38, il trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è ripartito tra il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed il marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria, per i quali il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito all'assicurazione generale obbligatoria o alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa.

Secondo le stesse modalità e nella stessa proporzione stabilite dal precedente comma viene ripartita tra il citato Fondo pensioni ed il marittimo anche la quota di detto trattamento corrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, eventualmente spet-

tanti per i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria.

La trattenuta della pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per attività lavorativa prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

ART. 42.

(Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980).

Nei confronti dei lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 38 che alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa, in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla gestione stessa tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, è costituita per i medesimi periodi la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestione marittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25.

ART. 43.

(*Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri Enti o amministrazioni*).

Per i lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 38 che cessino dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale della predetta azienda, non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o alla assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati utili ai fini dell'indennità *una tantum* in luogo della pensione prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell'articolo 41 della presente legge le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.

Ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 38 che abbiano liquidato un trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa o

secondo le norme della presente legge, prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e che non conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato o a carico di altri enti o amministrazioni, l'Istituto corrisponderà, a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione acquisite ai sensi del precedente articolo 41 nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di cessazione dal servizio.

ART. 44.

(Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle Ferrovie dello Stato).

Il personale di cui al precedente articolo 38, all'atto della cessazione dal servizia ferroviario, ed i relativi superstiti, in caso di decesso del dipendente in attività di servizio, possono chiedere, in luogo dei due trattamenti spettanti in base alle disposizioni contenute negli articoli 40 e 41 della presente legge ed alle norme di cui alla parte III del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il solo trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con l'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 43.

In tal caso il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione eventualmente acquisite ai sensi del precedente articolo 41 recuperando, anche mediante compensazione con detto importo, le somme erogate, in base alle norme del citato testo unico, a titolo di pensione o di anticipazione di pensione, dalla cessazione dal servizio ferroviario alla data in cui l'Istituto corrisponderà per intero al marittimo o ai superstiti le prestazioni a proprio carico.

La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata per una

sola volta mediante dichiarazione scritta da prodursi a pena di decadenza, all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, entro sei mesi dalla data di liquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dall'Azienda stessa.

Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente articolo 38 deceduti dopo la cessazione dal servizio, il termine predetto, ove non ancora scaduto nei riguardi del dante causa, è prorogato al sesto mese successivo alla data del decesso del dipendente stesso, salvo che nessun trattamento sia stato liquidato prima del decesso, nel qual caso il termine di sei mesi decorre dalla data di liquidazione del trattamento diretto da parte dell'Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione diretta, liquidata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il personale che abbia liquidato o liquiderà, a carico del Fondo pensioni ferroviario, trattamento di pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente a quest'ultima data e non prima del 1° dicembre 1979, possono esercitare la facoltà di cui al precedente primo comma con le modalità e nei termini previsti dal terzo comma. Qualora risulti più favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.

Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente comma, deceduti dopo la cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma. Qualora risulti più favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione diretta a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.

In tutti i casi di opzione trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei dipendenti che abbiano liquidato o liquideranno il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato con decorrenza anteriore al 2 dicembre 1979 e nei confronti dei superstiti del personale deceduto in attività di servizio prima del 1° dicembre 1979.

CAPO II.

LAVORATORI MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE.

ART. 45.

(Iscrizione preventiva).

Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, è data facoltà di fruire della tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali, mediante iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, previste dai precedenti titoli I e II, con esclusione dell'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla cassa unica assegni familiari.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lavoratori di cui al comma precedente sono dovuti anche i contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi.

L'iscrizione alle predette forme assicurative può avvenire:

a) mediante domanda preventiva, presentata dal marittimo di nazionalità italiana all'atto dell'imbarco su nave battente bandiera straniera o all'inizio della attività di pilotaggio in acque straniere;

b) mediante domanda preventiva, presentata dall'armatore o, per lui, da raccomandatario marittimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

L'aliquota contributiva complessiva da versare è quella vigente nel periodo in cui la navigazione è stata effettuata.

ART. 46.

(*Efficacia della contribuzione*).

Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico delle assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente articolo, i periodi di navigazione estera, per i quali risultino regolarmente versati i contributi previsti dalle disposizioni di cui al presente capo, sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali.

ART. 47.

(*Domanda di iscrizione preventiva del marittimo*).

La domanda di cui al precedente articolo 45, lettera *a*), convalidata dall'armatore o da chi lo rappresenta in Italia e omologata dalla competente autorità italiana, deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamente pattuita.

Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autorità marittima straniera o da quella consolare italiana.

Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.

ART. 48.

(*Domanda di iscrizione preventiva da parte dell'armatore*).

Ai fini dell'iscrizione dei lavoratori marittimi ai sensi del precedente articolo

45, lettera *b*), l'armatore, o per lui il raccomandatario marittimo, è tenuto a presentare all'atto dell'ingaggio, alla Capitaneria di porto che provvederà ad inoltrarlo all'Istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori.

All'elenco anzidetto, contenente i dati indicati nel precedente articolo 47 dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale l'armatore, o per lui il raccomandatario, si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.

Analogamente a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135, deve essere costituita apposita idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei contributi assicurativi dovuti ai sensi della presente legge a seguito di domanda di iscrizione preventiva.

Le sanzioni previste dall'articolo 13 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135, si applicano, su segnalazione dell'Istituto, anche in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo.

ART. 49.

(Retribuzione imponibile e versamento dei contributi).

La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini dell'iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie di cui al precedente articolo 45 è determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, e non può in ogni caso essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i marittimi che, nel medesimo periodo di tempo, svolgono con identica qualifica il servizio di navigazione o di pilotaggio a bordo di nave mercantile nazionale avente uguali caratteristiche.

I contributi dovuti – ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo articolo 54 – sono versati con periodicità mensile, indipendentemente

dal periodo di paga e dalla durata dell'imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono.

ART. 50.

(*Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere*).

I lavoratori marittimi italiani, che non siano stati iscritti preventivamente con le forme stabilite ai punti *a*) e *b*) del precedente articolo 45 possono chiedere di regolarizzare, ai fini assicurativi previsti dalla presente legge, ciascun periodo di navigazione compiuto su navi battenti bandiera straniera, successivamente al 31 dicembre 1979, presentando all'Istituto apposita domanda.

La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata da idoneo documento relativo all'imbarco. Tale documento deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve specificare, inoltre, il periodo di navigazione effettuato e la retribuzione effettivamente percepita, dettagliata nelle sue componenti. Il documento stesso, convalidato dall'armatore o da chi lo rappresenta, deve essere omologato dalla competente autorità italiana.

La retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella prevista dal primo comma del precedente articolo 49.

I contributi dovuti per la regolarizzazione di cui al presente articolo sono calcolati con le stesse aliquote vigenti, all'atto della presentazione della domanda, per le assicurazioni generali obbligatorie di cui all'articolo 45 che precede, con l'ulteriore esclusione dalla iscrizione alla assicurazione contro la tubercolosi, e sono maggiorati degli interessi per il ritardato pagamento a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 54, non superiore comunque a quella

massima prevista per i casi di ritardato pagamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di navigazione regolarizzati in base alle modalità previste dai commi precedenti sono riconosciuti utili ai fini indicati dall'articolo 46. Tuttavia i periodi stessi non sono utili per il conseguimento della pensione privilegiata di cui all'articolo 33 della presente legge.

La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 37 della legge 27 luglio 1967, numero 658, può essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i periodi di navigazione compiuta in epoca anteriore al 1° gennaio 1980, ancorché sia trascorso il termine di cui all'articolo 37 della citata legge 27 luglio 1967, n. 658.

Ai fini previsti dal precedente comma sarà fatto riferimento alle retribuzioni tabellari ed alle aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto così come indicate al successivo articolo 56 e troveranno, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

La facoltà di ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi straniere, nonché quella di riscatto prevista al precedente sesto comma, può essere esercitata anche dai superstiti del marittimo, alle stesse condizioni che sarebbero state riservate al marittimo stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, al momento dell'imbarco su nave battente bandiera straniera, siano già titolari di trattamento di pensione a carico dell'Istituto o della soppressa Cassa.

ART. 51.

(Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria).

I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all'articolo 51 della legge 30

aprile 1969, n. 153, e quelli considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonché nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarità previste al Titolo IV della presente legge né per il conseguimento dei benefici contemplati al Titolo III.

ART. 52.

(Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali).

I contributi versati all'Istituto ai sensi del presente Capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.

ART. 53.

(Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria).

Nei confronti dei lavoratori marittimi che alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della gestione marittimi della soppressa Cassa o dell'Istituto, per i periodi di navigazione estera riscattata con corrispondente iscrizione esclusiva alla gestione stessa, compresi tra il 1° luglio 1920 ed il 31 dicembre 1979, è costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i medesimi periodi, a tutti gli effetti derivanti dalla predetta costituzione di posizione assicurativa.

Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi alla predetta

Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25.

ART. 54.

(Norme di attuazione).

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilirà le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, il contenuto delle stesse, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, la riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonché per la sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 55.

(Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a carico delle gestioni della soppressa Cassa).

Le pensioni dirette e ai superstiti, liquidate a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale della soppressa

Cassa, sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione stessa.

Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'età prevista dal preesistente ordinamento, se più favorevole.

Sono confermate le pensioni già liquidate in favore dei genitori secondo le disposizioni della precedente normativa.

Per l'attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 56.

(*Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979*).

Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge – escluse quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 – sono riliquidate, con effetto dalla decorrenza originaria, secondo le norme contenute nella legge stessa.

A tal fine le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle pensioni di cui al comma precedente, relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1979, vengono sostituite dalle retribuzioni effettive in base alle quali è stata versata la contribuzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

La misura delle pensioni aventi decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1980 ed il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata a carico della Gestione speciale o della Gestione marittimi della soppressa Cassa, applicando le norme vigenti anteriormente al 1° gennaio 1980 e, per la predetta Gestione marittimi, le tabelle retributive automaticamente adeguate, per il periodo citato, nella stessa misura prevista per l'adeguamento periodico delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo erogato dall'assicurazione generale obbligatoria, ma con periodicità annuale riferita al 1° gennaio.

ART. 57.

(Facoltà di opzione per i titolari di pensione che abbiano svolto attività di navigazione successivamente al 31 dicembre 1978).

I lavoratori marittimi, già titolari di pensione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa o dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano effettuato, dopo il pensionamento e successivamente al 31 dicembre 1978, almeno un anno di effettiva navigazione coperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla predetta Gestione marittimi ovvero secondo le modalità previste dalla presente legge, hanno facoltà di chiedere, alla data di definitiva cessazione dell'attività marittima, la riliquidazione della pensione di cui siano titolari secondo le norme e con i benefici previsti dalla legge stessa.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, a pena di decadenza, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è subordinata alla condizione che la navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data.

L'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.

Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al

presente articolo il trattamento complessivo di pensione è sospeso.

L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello precedentemente in pagamento.

ART. 58.

(*Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario dello Stato al settore della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1982*).

La riduzione dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alla Cassa, per i settori della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti, derivante dall'utilizzazione del contributo statale previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nel testo modificato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, e prorogato, con successive disposizioni, fino al 30 novembre 1982, resta fissata, per ciascun anno dal 1976 al 1982, nelle seguenti misure:

Anni	Punti di abbattimento dell'aliquota contributiva complessiva
1976	13,53
1977	11,49
1978	10,00
1979	8,90
1980 (primo semestre) . .	8,44
1980 (secondo semestre) . .	7,77
1981 (primo semestre) . .	6,56
1981 (luglio-agosto) . . .	6,03
1981 (settembre-dicembre) .	5,80
1982 (gennaio-aprile) . . .	5,40
1982 (maggio-agosto) . . .	5,14
1982 (settembre-novembre) .	4,91

Per effetto di quanto disposto nel precedente comma non si farà luogo all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal combinato disposto dell'articolo 14, secondo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27 e dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, n. 737, è abrogato.

ART. 59.

(*Estinzione dei conti di risparmio*).

I conti di risparmio fruttifero costituiti ai sensi dell'articolo 91 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono definiti alla data del 31 dicembre 1979 e le somme sugli stessi accreditate sono rimborsate agli aventi diritto, maggiorate degli interessi previsti dal citato articolo 91.

ART. 60.

(*Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie*).

A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalle diverse decorrenze previste dalle singole norme della legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie.

Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli articoli 28, 50, 56 e 57 le norme del precedente ordinamento concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi transitori.

ART. 61.

(*Richiamo delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*).

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 62.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.